

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9368 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 16/04/2018

sul ricorso 20326/2013 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di C

del ricorso;

contro

procedura a margine

-ricorrente -

ord 28
2018

procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,
depositato il 07/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/01/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

la ricorrente ha chiesto la cassazione, in
base a quattro motivi, del decreto col quale il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in data 7-8-2013, ha dichiarato improcedibile, per
violazione dell'art. 99, primo comma, legge fall., la sua opposizione
allo stato passivo del fallimento
proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione
effettuata ai sensi dell'art. 97 stessa legge;
coi primi due motivi, denunciando la violazione e falsa applicazione
degli artt. 97 e 99 legge fall., 4, primo e secondo comma, del d.l. n.
193 del 2009, conv. in l. n. 24 del 2010, 6 del d.P.R. n. 68 del 2005,
e l'omesso esame di fatto decisivo, la ricorrente sostiene di aver
disconosciuto qualsiasi valenza alla comunicazione effettuata a mezzo
PEC, in quanto era stata prodotta dalla curatela una ricevuta sintetica
di tale comunicazione, priva, come tale, di qualunque valore
probatorio attesa l'insuscettibilità di verificarne il contenuto;



col terzo motivo la ricorrente ulteriormente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 97 legge fall. e 112 cod. proc. civ., in quanto doveva trovare applicazione la versione della prima norma conseguente al d.l. n. 179 del 2012, donde con la comunicazione la curatela avrebbe dovuto trasmettere anche la copia dello stato passivo;

infine col quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1346 cod. civ., si duole della mancata ammissione degli interessi convenzionali quanto al rapporto sostanziale controverso;

la curatela ha replicato con controricorso.

Considerato che:

il quarto motivo è inammissibile poiché non attinente alla statuizione processuale unicamente adottata dal tribunale;

i primi tre motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati;

l'art. 97 legge fall., nel testo che rileva in causa (conseguente al d.l. n. 179 del 2012, come convertito), prevede che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dia comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda;

a sua volta l'art. 99 prevede, al primo comma e per quanto qui rileva, che le impugnazioni contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo si propongono con ricorso depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla comunicazione;

consegue che, in caso di omessa osservanza del termine, il ricorso in opposizione è inammissibile - non improcedibile come invece sostenuto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel caso di

specie; errore – codesto - privo tuttavia di rilevanza effettuale e dunque semplicemente emendabile per fini di sistemazione concettuale;

in tema di notifiche telematiche nei procedimenti civili, compresi quelli fallimentari, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario;

è vero che tale documento non assurge alla "certezza pubblica" propria degli atti facenti fede fino a querela di falso (come sottolineato da Cass. n. 15035-16);

tuttavia la circostanza che, a seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, quarto comma, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si debbano effettuare tutte per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, suppone che la trasmissione del documento in tale forma, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data e all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005;

l'art. 6 del citato d.P.R. n. 68 del 2005 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire giustappunto al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la semplice ricevuta di avvenuta consegna (RAC); e ciò conferma che codesta ricevuta (la RAC) costituisce il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario (v. Cass. n. 26773-16); né la

ricorrente ha dedotto, con la dovuta specificità, di aver fornito dinanzi al tribunale la prova contraria suddetta;
non ha dunque fondamento l'obiezione qui incentrata sulla natura sintetica della RAC, posto che, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 97 legge fall., la RAC viene in rilievo in sé e per sé;
nel contempo è infondata l'eccezione di mancata osservanza dell'art. 97 legge fall. dal punto di vista contenutistico, per la non avvenuta allegazione di copia dello stato passivo;
difatti nel controricorso è riportata la trascrizione completa della comunicazione che era stata inviata alla creditrice;
si apprende che la comunicazione conteneva - essa - a prescindere, quindi, dalla trasmissione dello stato passivo (che ivi peraltro si indica "contestualmente (..) trasmesso"), il riferimento puntuale alla domanda di ammissione, alle deduzioni testuali del difensore della banca nelle distinte udienze e al testo del provvedimento adottato dal giudice delegato, oltre che le indicazioni circa le eventuali iniziative processuali da intraprendere in sede di opposizione;
in tal guisa la comunicazione replicava il contenuto dello stato passivo nella parte di interesse per il creditore destinatario; e tanto rende ininfluyente la circostanza se lo stato passivo sia stato altresì contestualmente (e separatamente) trasmesso in allegato alla comunicazione;
le spese processuali seguono la soccombenza.


p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 11 gennaio 2018.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



Il Presidente

